

# Relazione di analisi tecnico normativa (ATN) del 18 luglio 2024

| Oggetto                             | Disegno di legge: "Modifiche alla Legge Regionale 5 maggio 2023, n. 5 "Disposizioni |
|-------------------------------------|---|
|                                     | urgenti in materia di assistenza primaria"  |
| Proponente                          | Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale                          |
| Testo analizzato del 17 luglio 2024 |   |

#### Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

#### 1.1 - Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge modifica espressamente la legge regionale 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria), introducendo due nuovi commi all'articolo 1.

# 1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

All'art. 1, comma 1 (nella parte in cui si introduce il comma 2-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 5 del 2023), sarebbe necessario dar conto, in sede di relazione illustrativa, del rispetto del cd. "perimetro sanitario" ex art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, ovverosia che l'utilizzo provvisorio delle risorse del bilancio aziendale delle ASL non entri in contrasto con la citata norma statale.

A ogni buon fine, si precisa che le considerazioni di carattere finanziario sono rimesse alla valutazione della struttura competente.

#### 1.3 - Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

### 1.4 - Ulteriori considerazioni

Si rammenta la necessità che il disegno di legge sia accompagnato dai seguenti documenti obbligatori:

- a) la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari;
- b) il parere sulla copertura finanziaria della Direzione generale dei Servizi finanziari;
- c) la relazione sull'attuazione digitale della proposta normativa ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale n. 24 del 2016;



d) l'elenco degli oneri amministrativi previsti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2016.

### Parte II - Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

# 2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

#### 2.2 - Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

### Parte III - Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

### 3.1 - Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale (fonte: sito internet istituzionale del Consiglio regionale).

#### 3.2 - Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

## 3.3 - Correttezza dei riferimenti normativi

Nella sezione "Testo alternativo" sono stati corretti i riferimenti normativi erronei.

# 3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Le tecniche di modificazione delle disposizioni vigenti sono corrette.

# 3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

All'art. 1, comma 1 (nella parte in cui si introduce il comma 2-ter dell'art. 1 della legge regionale n. 5 del 2023), si fa riferimento a un "periodo di emergenza" non determinato. Andrebbe pertanto chiarito se



si fa riferimento al periodo di cui al comma 2 ("nelle more della stipula del nuovo accordo integrativo regionale"), oppure ad altro periodo, in tal caso da determinarsi compiutamente.

Per ulteriori considerazioni di tecnica legislativa si veda la sezione "Testo alternativo".

Il Direttore Generale Giovanni Deiana



# Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

#### Disegno di legge:

"Modifiche alla legge regionale 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria)"

#### Art. 1

# Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023

- **1. Dopo il comma 2, dell'articolo 1** della **legge regionale** 5 maggio 2023 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria) sono aggiunti i seguenti:
- "2-bis. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL), al solo fine di evitare l'interruzione anche temporanea dei progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale, sono autorizzate a utilizzare provvisoriamente risorse del proprio bilancio aziendale, in attesa della ridistribuzione delle predette economie previste dal comma 2, a valere sui conti dedicati alla medicina generale previa comunicazione all'Assessorato regionale competente in materia di sanità.

2-ter. Le ASL, allo scopo di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio e con la prioritaria finalità di individuare misure organizzative atte ad assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione, sono autorizzate a fornire, per il solo periodo di emergenza, a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, i ricettari di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 203, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione è altresì applicabile ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, per le sole attività rientranti nel progetto, sino al temine del contratto stipulato.".

### Art. 2

### Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 3

### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).